

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/92 DEL CONSIGLIO****del 16 novembre 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1981/82 che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che nelle regioni della Comunità in cui le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di assicurare un equo reddito ai loro membri e di realizzare una gestione razionale dell'offerta l'aiuto alla produzione è concesso a queste associazioni; che l'elenco di tali regioni è riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82<sup>(2)</sup>;

considerando che, all'esame dei dati forniti dalla Germania, si constata che nuove regioni soddisfano, a decorrere

dal raccolto 1991, le condizioni previste all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1981/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'elenco riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1981/82 sono aggiunti « Sachsen », « Sachsen-Anhalt » e « Thüringen ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1808/89 (GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 5).